



**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'Art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., prevede quanto segue:  
"1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.  
(...)  
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (...) Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  
2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.  
(...)"

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/12/2024 con la quale è stata istituita sul territorio comunale con decorrenza dall'annualità 2025 l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il relativo Regolamento di attuazione;

**PRESO ATTO** che l'Art. 48 TUEL attribuisce alla Giunta comunale il compimento di tutti gli atti rientranti ai sensi dell'Art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco... (*omissis*);

**DATO ATTO** che detto regolamento, ha stabilito:

- l'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti che, NON residenti nel Comune di Castel di Tora, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'Art. 2, comma 2, del Regolamento; i gestori delle strutture ricettive presso cui sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Castel di Tora delle somme incassate;

- l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per singolo pernottamento fino a un massimo di 5 pernottamenti;
- il soggetto responsabile degli adempimenti tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta; il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Castel di Tora, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti relativi all'ultimo trimestre, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
- la misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento; l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per singolo pernottamento fino a un massimo di 5 pernottamenti;

**STABILITO** che, a decorrere dall'anno 2025, l'Imposta di Soggiorno, è applicata nelle misure di cui alle tabelle seguenti:

Strutture ricettive Alberghiere	Imposta per persona e per singolo pernottamento (fino a un massimo di 5 pernottamenti)
Cinque stelle	€ 2,00
Quattro stelle e Tre stelle	€ 2,00
Due stelle e Una stella	€ 2,00

Altre strutture ricettive Alberghiere	Imposta per persona e per singolo pernottamento (fino a un massimo di 5 pernottamenti)
Residenze turistiche alberghiere (Residence)	€ 2,00

Strutture ricettive Extra-Alberghiere	Imposta per persona e per singolo pernottamento (fino a un massimo di 5 pernottamenti)
Case ed appartamenti per vacanze	€ 2,00
Case per ferie	€ 2,00
Affittacamere	€ 2,00
Bed & Breakfast	€ 2,00
Campeggi	€ 2,00

Attività agrituristiche	Imposta per persona e per singolo pernottamento (fino a un massimo di 5 pernottamenti)
Agriturismi	€ 2,00
Area Camper	€ 2,00

**ACQUISITI:**

- il PARERE FAVOREVOLE del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
- il PARERE FAVOREVOLE del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

*per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:*

1. **di approvare**, con decorrenza dall'anno 2025 e fino a nuova deliberazione in merito, le tariffe dell'Imposta di Soggiorno nelle misure di cui alle tabelle seguenti:

Strutture ricettive Alberghiere	Imposta per persona e per singolo pernottamento (fino a un massimo di 5 pernottamenti)
Cinque stelle	€ 2,00
Quattro stelle e Tre stelle	€ 2,00
Due stelle e Una stella	€ 2,00

Altre strutture ricettive Alberghiere	Imposta per persona e per singolo pernottamento (fino a un massimo di 5 pernottamenti)
Residenze turistiche alberghiere (Residence)	€ 2,00

Strutture ricettive Extra-Alberghiere	Imposta per persona e per singolo pernottamento (fino a un massimo di 5 pernottamenti)
Case ed appartamenti per vacanze	€ 2,00
Case per ferie	€ 2,00
Affittacamere	€ 2,00
Bed & Breakfast	€ 2,00
Campeggi	€ 2,00
Area Camper	€ 2,00

Attività agrituristiche	Imposta per persona e per singolo pernottamento (fino a un massimo di 5 pernottamenti)
Agriturismi	€ 2,00

2. **di dare atto**, altresì:

- che l'Imposta di Soggiorno è dovuta dai soggetti che, NON residenti nel Comune di Castel di Tora, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'Art. 2, comma 2, del Regolamento;
- che, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento, l'imposta di soggiorno è determinata **per persona e per singolo pernottamento fino a un massimo di 5 pernottamenti**;
- che il gestore della struttura ricettiva, presso cui sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'Imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Castel di Tora delle somme incassate entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, secondo le modalità stabilite dall'Ente comunale;
- che entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, unitamente al riversamento delle somme incassate, il gestore della struttura ricettiva deve presentare, secondo le modalità stabilite dal Comune di Castel di Tora, la dichiarazione attestante, il numero mensile di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, delle notti imponibili, dei soggetti esenti ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili al computo della stessa;
- che il gestore è altresì tenuto alla presentazione delle dichiarazioni annuali tramite il Modello 21;

3. **di trasmettere** la presente deliberazione all'Ufficio Ragioneria per gli atti consequenziali di propria competenza, nonché alle strutture ricettive per la necessaria divulgazione informativa.

Indi, in prosieguo, con voto unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 85 del 23.12.2024**

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

D'ALESSANDRO Cesarina

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Barletta

---

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 24.12.2024 per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

Castel di Tora, lì 24.12.2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Barletta

---

La presente deliberazione è:

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Castel di Tora, lì 23.12.2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Barletta

---